

COLLEGIO dei GEOMETRI di Alessandria

Corso di Formazione Professionale - in presenza

**Le COMPETENZE del GEOMETRA
in particolare in materia di COSTRUZIONI CIVILI**

Geom. Somaglia Bruno Antonio

c/o Cassa Edile di Alessandria

24/11/2023

INDICE

Capo I	il Regio Decreto 11.2.1929 n. 274 - Regolamento per la professione di Geometra	pagg. 1/8
Capo II	evoluzione normativa 1939... 2001	pagg. 9/12
Capo III	il concetto di "modesta costruzione"	pagg. 13/14
Capo IV	le competenze nella progettazione delle costruzioni "rurali"	pagg. 15/20
Capo V	le competenze nella progettazione delle costruzioni "civili"	pagg. 21/29
Capo VI	limiti delle competenze e rischi per il professionista: conseguenze di carattere civile, amministrativo e penale	pagg. 30/37
Capo VII	competenze dei Geometri Diplomatici / Laureati	pagg. 38

Capo I - Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274

(Regolamento per la professione di Geometra)

La competenza dei geometri è stata disciplinata dal legislatore per la prima volta con l'**art.16 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 "Regolamento per la professione di geometra"** il quale circoscrive il campo di attività professionale dei geometri in diversi paragrafi dalla lettera a) fino alla lettera q), individuando ben 14 attività tipiche: delle varie voci talune vengono in rilievo nei confronti della competenza dei periti agrari e degli agronomi; altre, soprattutto le lettere l) - m) per quel che rileva in materia di costruzioni civili, si intersecano con le competenze di ingegneri ed architetti.

Esaminiamo dapprima tutte le competenze previste dall'**art. 16 - L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:**

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

***b)** operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;*

***c)** misura e divisione di fondi rustici;*

***d)** misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;*

***e)** stima di aree e di fondi rustici anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;*

***f)** stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;*

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di

calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella precedente lettera m);

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con

popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

Il successivo art. 17 sottolinea inoltre che: *“Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di Geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell’attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli artt. 18 a 24”*. Interessante è poi quanto dispongono gli articoli 18 e 21 del R.D. n.274 del 1929 in esame. La prima delle due norme citate statuisce, al primo comma, che: *“Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), l), m) n); o), q) dell’art. 16 sono comuni agli ingegneri civili”*.

PREMESSO che la materia della competenza professionale dei Geometri appartiene in via esclusiva al legislatore statale e non è ammesso intervento interpretativo che vada a modificare l’ordinamento giuridico esistente da parte di altri soggetti pubblici, nonché per ristabilire un’equità intellettuale rispetto a letture esegetiche "di parte", relativa alla copiosa giurisprudenza prodotta in riferimento alle competenze in edilizia del Geometra libero professionista iscritto all'Albo, approfondiremo e cercheremo di circoscrivere le nostre competenze nel campo della progettazione e della direzione dei lavori di costruzioni in cemento armato, che rappresenta un settore che vede il sovrapporsi

della competenza di diverse categorie professionali e sul quale da sempre sia la giurisprudenza (civile, penale, amministrativa), che la dottrina, dibattono con soluzioni spesso contrastanti e contraddittorie.

Troviamo tali attività annoverate al paragrafo l) e al successivo paragrafo m) che recitano:

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.

N.B.: il cemento armato era un materiale che all'epoca veniva considerato innovativo e sperimentale e che, per queste ragioni, imponeva cautelativamente, come si vedrà, un maggiore livello di conoscenza, assicurata dalla categoria di tecnici laureati (Ingegneri e Architetti).

Capo II - evoluzione normativa dal 1939 al T.U. DPR n.380/2001

Solamente 10 anni dopo l'adozione del R.D. 274/1929, il legislatore nazionale con R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 (Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato) ha avvertito la necessità d'introdurre un limite generale alla competenza dei Geometri per le opere *“di conglomerato cementizio semplice od armato la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone”*, disponendo che tali opere dovessero *“... essere costruite in base ad un progetto esecutivo firmato da un Ingegnere, ovvero da un Architetto iscritto nell'Albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395 e del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, sull'esercizio delle professioni di Ingegnere e di Architetto e delle successive modificazioni”*.

La disciplina regolamentare pre-costituzionale è stata successivamente modificata, in *melius*, prima con la legge 5 novembre 1971 n. 1086 che riporta all'art. 2 *“La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un Ingegnere o Architetto o **Geometra** o Perito Industriale Edile iscritti nel relativo Albo, nei limiti delle rispettive competenze”*.

L'evoluzione migliorativa prosegue poi con la Legge 2 febbraio 1974 n. 64 *“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”*, che all'art. 17 comma 2 dispone che: *“Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al Sindaco ed all'ufficio tecnico della Regione o all'ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un Ingegnere, Architetto, **Geometra** o Perito Edile iscritto nell'Albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal Direttore dei Lavori.”*

Il quadro normativo, sopra delineato, è rimasto sostanzialmente immutato a seguito dell'intervento di riordino della materia operato dal T.U. 6 giugno 2001 n.380 dal quale si richiamano:

- art. 64 comma 2: "[*La costruzione delle opere di cui all'art. 53 comma 1*](#) [si considerano opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in

conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica] deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato, iscritto al relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali".

➤ art. 64 comma 3: "*L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali*".

Come è noto il legislatore chiamato ad individuare i limiti di competenza di Geometri, Ingegneri ed Architetti si è trovato nella necessità di muoversi all'interno d'un quadro normativo che con norma di legge primaria successiva alla Carta Costituzionale riconosceva un'astratta competenza del Geometra in materia di modeste costruzioni civili in cemento semplice o armato - Legge n. 5 novembre 1971 n. 1086 - Legge 2 febbraio 1974 n. 64 e D.P.R. 380/2001 – mentre con norma regolamentare precostituzionale R.D. 2229/1939, successiva di 10 anni al R.D. 274/1929 – riservava tale competenza ad Ingegneri ed Architetti.

L'evidente contrasto tra norme ha conseguentemente generato interpretazioni tra loro contrastanti e giudicati tra loro contrapposti.

A definizione dell'evidente antinomia normativa, seppur tra fonti di diverso grado, è intervenuto il legislatore con il D.Lgs. 212/2010, che aboliva il **Regio Decreto 16 novembre 1939 n. 2229**.

In particolare l'articolo 1 del R.D. 2229/1939 prevedeva che, per quanto attiene le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza dovesse essere riservata agli Ingegneri ed agli Architetti iscritti all'albo. Con l'abrogazione del R.D. n.2229/1939 per le competenze dei Geometri si ritorna al R.D. n. 274/1929 e **il Geometra è (nuovamente) legittimato a progettare e dirigere “piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono implicare pericolo per l'incolumità delle persone”** purché l'incarico sia successivo all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212. (16 dicembre 2010).

È utile evidenziare che il legislatore, laddove ha inteso mantenere una riserva, lo ha fatto espressamente con l'articolo 67 T.U. Edilizia, in cui stabilisce che il collaudo statico deve essere eseguito da un Ingegnere o da un Architetto iscritti agli Albi da almeno 10 anni.

Capo III - il concetto di "modesta costruzione"

Per espressa scelta normativa, quindi, la competenza del Geometra è limitata alla modestia delle costruzioni, senza alcun limite precostituito in ragione dei materiali utilizzati.

Il parametro della modestia e non altro, definisce il criterio d'individuazione della competenza del geometra. Sulla scelta del legislatore di individuare la competenza in base a presupposti flessibili e non predeterminati, ha avuto modo di esprimersi la stessa Corte Costituzionale la quale con sentenza n.199 del 27 aprile 1993 ha chiarito che “non può ritenersi irragionevole la scelta di ragguagliare a presupposti flessibili la determinazione di competenze connesse a cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici”.

E tali cognizioni sono alla base delle verifiche preliminari all'esercizio della professione di geometra ed alla sua formazione permanente, come peraltro accertato tra l'altro: dal TAR Campania Salerno Sez. I del 17 novembre 2004 n.2016; dal Consiglio di Stato Sez. V del 13 gennaio 1999 n.25; dal TAR Calabria del 20 novembre 2009 n.1116; dal Consiglio di Stato del 13 dicembre 2006 n.3441.

Oltre alla giurisprudenza evidenziata è opportuno fare riferimento a quanto affermato dal Centro Studi Ingegneri nella pubblicazione “Le competenze professionali degli Ingegneri juniores” (luglio 2008) che, trattando della definizione della **modesta costruzione**, alla nota 17, pag. 36, riporta testualmente:

“Ad ipotesi non di rado verificatasi, oggetto della progettazione (di costruzioni non prefabbricate) esempio, è una struttura pari a circa 5.050 m^3 *a fronte dei canonici 5.000 m^3 con i quali la giurisprudenza individua generalmente le strutture di modesta entità*”.

Capo IV - le competenze nella progettazione delle costruzioni "rurali"

Partendo proprio dai limiti previsti nella progettazione delle costruzioni rurali, essi sono tracciati dalla lettera l) dell'art. 16 del R.D. n.274 del 1929. Questa disposizione legittima innanzitutto il Geometra alla progettazione e realizzazione (ovvero “direzione dei lavori”, sicché è lecito ritenere che i “due momenti” abbiano perfetta coincidenza, e che, quindi, la capacità professionale alla direzione dei lavori abbia esattamente gli stessi limiti di quella alla progettazione) di edifici di “limitata importanza” e di “struttura ordinaria”.

La disposizione reca anche un limite alla competenza fondato sulla **destinazione** degli edifici possibili, ovvero **costruzioni rurali o ad uso di industrie agricole**, ma è da ritenere che la destinazione indicata nella norma del 1929 abbia ormai perduto ogni rilevanza, a fronte della diversa catalogazione, ruolo e importanza sistematica che l'elemento della destinazione d'uso degli edifici ha acquisito in via generale nel nostro ordinamento.

Maggiori problemi interpretativi ha invece creato la disposizione-limite della competenza del Geometra immediatamente successiva: “***comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non***”

possono comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone”.

Questa disposizione contiene tre distinti criteri-limite alla competenza del Geometra:

1. può progettare solo piccole costruzioni accessorie;
2. che non richiedono particolari operazioni di calcolo;
3. e che per destinazione non implicino pericolo per l'incolumità delle persone.

Quanto al primo criterio, fermo restando che l'inciso “**piccole costruzioni**” sembra coincidere con la nozione di “**modesta costruzione**”.

Dobbiamo qui soffermare la nostra attenzione sul concetto di “**accessorie**”: esso, infatti, si presta ad essere inteso in due distinte accezioni.

La prima, di immediata e letterale intuizione, pone la costruzione in parola in diretta relazione con un altro edificio, “principale”, rispetto al quale essa assume una funzione di servizio, pertinenziale (possiamo pensare a portico-rimessa, al deposito degli attrezzi, al magazzino, ad un silos, e quant'altro).

Passando al secondo criterio-limite, va precisato che le “operazioni di calcolo” richieste non possono essere escluse a priori (atteso che qualunque struttura in cemento armato necessita di una qualche “operazione di calcolo”), ma solo quando siano “particolari”, ovvero di “particolare difficoltà”, e comunque di difficoltà eccedente quella per la quale il *cursus onorum* del Geometra non sia idoneo a fornire il relativo supporto tecnico (in ogni caso decisamente ampliato rispetto ad epoche più lontane).

A dimostrazione di quanto detto, elementi utili per consentirci di circoscrivere la competenza del Geometra, con particolare riguardo alla progettazione e direzione dei lavori nel campo delle costruzioni in cemento armato e nelle zone sismiche, ci vengono forniti dal **programma didattico di insegnamento negli Istituti Tecnici per Geometri**, approvato dal legislatore nazionale col D.P.R. 1.5.1972, n. 825.

Più precisamente:

- il programma di chimica del terzo anno tratta la chimica applicata alle costruzioni, e, in particolare, i materiali da costruzione artificiali: calci, cementi, laterizi, ceramiche, vetri, materie plastiche, vernici, leghe metalliche di impiego nelle costruzioni, conglomerati

cementizi e bituminosi, nonché protezione delle costruzioni dalla degradazione e dalla corrosione e saggi tecnici con particolare riguardo alle norme sulla accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione sotto l'aspetto chimico;

- il programma di tecnologia delle costruzioni tratta al terzo anno i materiali da costruzione, e, in particolare, calcestruzzi, acciai da costruzione di produzione industriale, acciai da cemento armato e per carpenteria metallica, tipi di profilati, caratteristiche di resistenza e di lavorabilità, nonché proprietà, caratteristiche di accettazione e impiego dei manufatti di cemento armato e di calcestruzzo; al quarto anno elementi di fabbrica e sistemi costruttivi, tra cui quelli in cemento armato, in acciaio e prefabbricati, e, infine, al quinto anno, la normativa per le costruzioni in zona sismica;
- il programma di costruzioni tratta, al quarto anno, il calcolo degli elementi strutturali, tra cui costruzioni in acciaio, norme per l'uso dell'acciaio nelle costruzioni, nonché elementi in cemento armato, teoria elementare del cemento armato, plinti, travi rovesce, pilastri, travi, solai misti in c.a. e laterizi, travi rampanti con gradini in aggetto; e, al quinto anno, progettazione e disegno esecutivo per edifici in muratura, in cemento armato, in acciaio riferiti all'ambito di competenza dell'attività di Geometra, verifiche statiche e disegni esecutivi.

Per non parlare dei vari corsi che le Università in collaborazione con i nostri Collegi territoriali ed il Collegio Nazionale propongono per ottenere la nuova classe di Laurea L-P01 (Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio) Il Corso di Studio in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio è un corso professionalizzante finalizzato a formare tecnici qualificati polivalenti nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali.

I laureati possono iscriversi al Collegio dei Geometri e, quindi, svolgere l'esercizio della libera professione di Geometra laureato. Il percorso formativo, che si articola in tre anni, è pensato per approfondire, oltre a discipline di base, conoscenze professionalizzanti utili alla formazione di un tecnico altamente qualificato nei settori dell'estimo, della topografia, della sicurezza del cantiere e delle costruzioni, nella gestione del territorio, nell'urbanistica e nel diritto delle opere pubbliche e private. Le competenze pratiche vengono affinate attraverso numerose ore di attività laboratoriali e di tirocinio formativo che occupa tutto il terzo anno. La prova finale avrà valore di abilitazione alla professione dei Geometri Laureati o dei Periti Industriali Edili Laureati.

Il “pericolo alla incolumità”, terzo e ultimo criterio, è infine legato al concetto tecnico d'incolumità, ben preciso nella legislazione penale (artt. 422- 452 Cod. Pen.) e di pubblica sicurezza e che la dottrina definisce generalmente come “sicurezza di tutti i cittadini in genere”.

Per concludere, possiamo affermare che, ai sensi della lettera l) del R.D. n. 274/1929, rientrano nella competenza professionale del Geometra la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali, di uso agricolo o comunque connesse con l'attività di imprenditore agricolo, di limitata importanza e con struttura ordinaria, e quindi tipica dell'attività produttiva agricola, ivi comprese piccole e modeste costruzioni in cemento armato, di per sé accessorie e pertinentziali rispetto ad altri edifici o, comunque, non aventi la struttura principale in cemento armato, la cui realizzazione non richiede operazioni di calcolo di particolare difficoltà tali da eccedere i programmi ministeriali di insegnamento per il conseguimento del diploma di Geometra, e che non possano comunque implicare, stante la loro destinazione all'uso non collettivo, pericolo per l'incolumità della generalità dei cittadini.

Capo V - le competenze nella progettazione delle costruzioni "civili"

Passando ora ai limiti previsti nella progettazione delle costruzioni civili, la disposizione di cui alla lettera m) del R.D. n. 274/1929 ha creato maggiori difficoltà interpretative, poiché *attribuisce al Geometra la competenza per l'esecuzione di progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.*

In particolare, sulla base della normativa citata, ci si chiede fino a che punto sia interpretabile l'espressione “modeste costruzioni civili” senza tradire lo spirito della legge, e, ancora, se possa il Geometra assumere il ruolo di progettista e direttore lavori di costruzioni (“civili” e, in seconda istanza, di controversa classificazione in quanto a “modestia”) allorché in esse siano previste opere in cemento armato.

Merita qui anticipare che il criterio principe seguito dalla giurisprudenza per stabilire se una costruzione sia modesta, consiste nel valutare se il progetto, per i problemi tecnici che implica, possa, in relazione alla destinazione dell'opera, comportare un pericolo per l'incolumità delle persone in caso di difetto strutturale. **Con ciò il concetto di modesta costruzione finisce in gran parte col coincidere con i criteri dettati dalla lettera l), poc'anzi analizzata, per**

quanto concerne le opere in cemento armato, che possono essere realizzate solo se i calcoli non risultano complessi e non c'è pericolo per la pubblica incolumità.

In particolare, secondo la giurisprudenza maggioritaria non sarebbe possibile decidere a priori quando una costruzione sia modesta e quando no, essendo tale criterio relativo, nel senso che occorre compiere, volta per volta, un'indagine di fatto delle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera concreta comportano, e delle capacità occorrenti per superarle, e ciò anche con riferimento al mutare delle conoscenze costruttive nel tempo.

A sostegno di tale tesi, una definizione senz'altro accettabile, portata avanti poi negli anni, è stata coniata dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 390 del 12.11.1985, secondo cui il concetto di “modesta” costruzione *“è valutabile secondo un criterio tecnico-valutativo consistente nel determinare (volta per volta) se il progetto, per i problemi tecnici che implica, rientri o meno nelle cognizioni della categoria dei geometri, tenuto conto della preparazione professionale della medesima in relazione agli studi compiuti ed alla cultura accresciuta dall'evoluzione delle conoscenze tecniche, da considerare alla stregua degli aspetti qualitativi, sia degli aspetti quantitativi della costruzione, tra di loro indissolubilmente connessi”*.

Dunque, la Giurisprudenza Amministrativa sostiene da tempo che il requisito della modesta costruzione civile vada accertato in concreto, caso per caso. Si dovrà quindi tener conto anche della concreta e attuale preparazione professionale della categoria dei geometri in relazione agli studi compiuti e alla cultura notevolmente accresciuta in tempi recenti grazie all'evoluzione delle conoscenze tecniche.

Volendo approfondire ulteriormente quest'ultimo aspetto, il primo momento valutativo non può esser fatto astrattamente, quasi che la scienza delle costruzioni e le cognizioni tecniche del Geometra siano state cristallizzate all'epoca dell'emanazione della normativa di riferimento, che, non dimentichiamolo, risale all'anno 1929. Infatti, il concetto di modesta costruzione civile va correlato all'evoluzione tecnico-scientifica dell'edilizia: nel tempo tale nozione si dovrebbe adeguare allo stato della cultura tecnica dei professionisti ed ai moderni metodi di costruzione.

In tal senso si è pronunciata la Corte costituzionale che con sentenza n. 199 del 27.4.1993, affermando la ragionevolezza di ***“ragguagliare a presupposti flessibili la determinazione di competenze che postulano cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia può subire nel tempo”***. A conferma di ciò, considerare l'idoneità del Geometra a firmare il progetto di un'opera edilizia che comporta l'uso del cemento

armato e a dirigerne i lavori di esecuzione, occorre vagliare le concrete caratteristiche dell'intervento e, proprio, a tal fine, ***“non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell'evoluzione tecnica e economica del settore edilizio”*** (così, in motivazione, Consiglio di Stato, Sez. V, 31.1.2001, n. 348, cit.; nello stesso senso T.A.R. Abruzzi Pescara, 12.7.2002, n. 604).

Ecco perché, preme ribadirlo, **si dovrà tener conto anche della concreta e attuale preparazione professionale della categoria dei geometri in relazione agli studi compiuti e alla cultura notevolmente accresciuta in tempi recenti grazie all'evoluzione delle conoscenze tecniche** (Così Consiglio di Stato Sez. V, 31.1.2001, n. 348, cit.; Cons. St. Sez. IV, 9.2.1998, n. 225; T.A.R. Lombardia, Sez. Milano, 30.7.1996, n. 1269; T.A.R. Veneto, Sez. II, 5.6.1996, n. 1166; Cass. Civ., Sez. II, 15.2.1996, n. 1157).

Completato questo primo momento valutativo, all'esito del quale si dovrà escludere la competenza del Geometra solo in presenza di opere in cemento armato che richiedono complessi calcoli delle strutture e possono comportare evidenti problemi di staticità, si dovrà, poi, considerare l'opera progettuale in cemento armato anche secondo il criterio economico-quantitativo. In questo secondo momento valutativo, di fondamentale rilievo dovrà essere

l'esigenza di sicurezza volta ad evitare il pericolo per l'incolumità pubblica delle persone, nell'accezione già vista nel capitolo dedicato alle costruzioni rurali.

Sul tema rileva la pronuncia della Cassazione civile n.13968 del 14.6.2007, secondo cui l'indagine intesa ad accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta e rientri, quindi, nella competenza professionale dei Geometri (o dei Periti), non può prescindere dalla **valutazione anche degli elementi dell'importo dell'opera** (costo presunto), **della cubatura e del numero dei piani** (cosiddetti criteri di valore, od economico, e quantitativo), soprattutto per il loro valore sintomatico, in quanto valgono a determinare le caratteristiche costruttive dell'opera e ad illuminare sulle **difficoltà tecniche che l'opera medesima presenta**, al fine di apprezzare se questa costituisca una costruzione modesta ai sensi dell'ordinamento professionale, ovvero esuli dalla capacità tecnica e dalla competenza dei Periti Industriali e dei Geometri. **Quindi rileveranno sia le dimensioni in termini di cubatura e di altezza della costruzione in cemento armato, sia la destinazione che essa avrà, con particolare riguardo all'uso pubblico o collettivo e, comunque, alla possibilità di ospitare una pluralità di persone.**

Sulla base di questa precisa, ma al tempo stesso complessa, definizione del concetto di “modesta costruzione civile”, come vedremo, si è andata formando una giurisprudenza, soprattutto della

Corte di Cassazione Civile e di alcuni Tribunali Amministrativi Regionali, che è arrivata ad escludere radicalmente la competenza del Geometra nella progettazione e direzione dei lavori per le costruzioni civili in cemento armato.

Secondo l'impostazione più restrittiva, è stato sostenuto che, in mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte della lett. m) di cui all'art. 16, R.D. n. 274 del 1929, la competenza dei Geometri, nel campo degli edifici civili, è limitata alla realizzazione di edifici di carattere “modesto”, in nessun modo implicanti l'utilizzo di strutture in cemento armato, atteso che la progettazione di tali opere in conglomerato cementizio è ammessa dalla lettera l) soltanto per piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ovvero adibiti ad uso di industrie agricole (Cons. Stato 22.5.2006 n. 3006 che ha statuito: “esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali”).

In secondo luogo, seguendo questo orientamento si è arrivati ad affermare che ogni qualvolta si sia in presenza di una progettazione di una casa di civile abitazione in cemento armato, l'intervento esula dal concetto di modesta costruzione perché richiederebbe *ex sé* particolari operazioni di calcolo e rappresenterebbe così, da un punto di vista tecnico-qualitativo, un

automatico superamento del limite della competenza del tecnico non laureato (in questo senso: Cass. Civ., Sez. II, 28.7.1992, n. 9044, Cass. Civ., Sez. II, 30.3.1999, n. 3046; T.A.R. Marche, 15.12.1994, n. 339).

Viceversa, **secondo l'interpretazione più estensiva** non sarebbe precluso al Geometra (e al Perito Industriale) la progettazione di opere in cemento armato, ma essa sarebbe limitata alle opere civili aventi comunque modeste dimensioni, così da doversi escludere pericolo per l'incolumità delle persone in caso di difetto strutturale (Sulle opere in cemento armato che non devono implicare pericolo per la pubblica e privata incolumità, v. Cons. Stato n. 3085 del 13.6.2005, secondo cui *"Anche quando è ammessa la competenza del geometra per la progettazione in strutture di cemento armato, tale competenza è comunque limitata alle opere di dimensioni minori, sicché per valutare l'idoneità del geometra a firmare il progetto di natura edilizia che comporta l'uso del cemento armato occorre considerare le specifiche caratteristiche dell'intervento, al fine di ammettere solo se si tratti di opera di modeste dimensioni. La competenza dei geometri, infatti, è limitata alle sole costruzioni minori, di modeste dimensioni, con divieto di progetto di opere per cui vi sia impiego di cemento armato, tale da implicare un pregiudizio alle persone in caso di difetto strutturale, stante anche l'evidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati"*).

Infatti, tutta la normativa dettata dal legislatore in via primaria e in via secondaria, sia quando individua, o cerca di individuare, le competenze esclusive o promiscue delle varie categorie

professionali, sia quando stabilisce le disposizioni tecniche per la realizzazione di edifici, è volta, come scopo primario, a garantire il massimo della sicurezza delle persone e dell'igiene nelle costruzioni, siano esse destinate a civile abitazione ovvero ad attività produttiva.

Ma questo non può comportare *sic et simpliciter* l'automatica incompetenza a progettare o realizzare determinati tipi di costruzione per i geometri, quasi che la nostra categoria fosse incapace, pur nell'ambito delle proprie competenze, a progettare e dirigere lavori di costruzioni di qualsivoglia tipologia ogni qualvolta si presenti un'opera in cemento armato.

Con la sentenza n. 784 del 9.8.1997, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha statuito che: *“Dal complesso normativo risultante dal R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 e dalle L. 5 novembre 1971 n. 1086, 2 febbraio 1974 n. 64 e 2 marzo 1949 n. 144 si deve trarre la conclusione che ai tecnici diplomati non è preclusa in assoluto la progettazione di strutture in cemento armato: anzi la stessa è specificamente prevista e consentita sempre che si mantenga nei limiti della competenza come determinata nella rispettiva disciplina professionale: ne consegue che la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili non trova alcuna limitazione o preclusione nella relativa struttura in cemento armato e dovendo anzi tenersi conto della specifica cultura di tali professionisti accresciuta dall'evoluzione delle relative*

conoscenze tecniche. Poiché l'art. 16 lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, concernente l'ordinamento professionale dei geometri, consente l'attività di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili senza ulteriori specificazioni, rientra nella competenza dei geometri anche la progettazione di costruzioni in cemento armato, purché tali costruzioni, sotto il profilo tecnico-qualitativo, rientrino, per i problemi tecnici che implicano, nella loro preparazione professionale”.

Tale pronuncia ha permesso così di superare l'interpretazione eccessivamente rigorosa e restrittiva del combinato disposto di cui alle lettere l) e m) del R.D. n. 274/1929 sopra prospettata, ammettendo che le previsioni di cui alla lettera l), proprie delle costruzioni rurali, siano estendibili per analogia alle costruzioni civili.

Capo VI - limiti delle competenze e rischi per il professionista

(conseguenze di carattere civile, amministrativo e penale)

Vale la pena, a questo punto, rammentare a quali conseguenze rischia di andare incontro il Geometra che, nell'esercizio della propria professione, "sconfini" invadendo le competenze riconosciute dall'ordinamento ad altre figure professionali (nello specifico, Ingegneri e Architetti).

Si tratta, infatti, di conseguenze particolarmente rilevanti e pregiudizievoli per il professionista, di ordine civile, amministrativo, penale ed anche disciplinare.

aspetto CIVILISTICO

Occorre anzitutto richiamare l'attenzione sulle conseguenze di natura civilistica consistenti, ad esempio, nella nullità del contratto stipulato tra il professionista ed il committente (atteso che il Geometra opererebbe in violazione di norme imperative ex art. 1418 C.C.), con impossibilità per il primo di pretendere dal secondo il pagamento del compenso della prestazione tecnico-

professionale eseguita. Alla luce di orientamenti giurisprudenziali tanto rigidi e restrittivi, i Consigli territoriali e il Consiglio Nazionale dei Geometri sostengono da tempo la necessità che il legislatore metta mano alla materia, stabilendo con maggiore precisione i limiti entro i quali i Geometri possano operare legittimamente, avuto riguardo alle effettive conoscenze, alla evoluzione del corso di studi ed alle capacità tecniche della loro categoria professionale.

A questo punto, addentrandoci nella materia di progettazione effettuata a più mani, e, quindi, nell'ambito della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, è utile richiamare un orientamento secondo il quale, con la Sentenza n. 361 del 18.4.2013 il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, sezione staccata di Brescia accogliendo il ricorso presentato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Bergamo contro l'operato dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo ha, nel contempo, ammesso che la rigidità dell'interpretazione letterale, secondo cui le costruzioni civili in ambito non agricolo che comportino l'uso di cemento armato sarebbero sempre escluse dalla competenza dei geometri, anche quando si mantengano nei limiti delle modeste costruzioni, **è attenuata dalla prassi di suddividere la progettazione e la direzione lavori in due segmenti, uno riferito alle opere in cemento armato e uno incentrato sugli aspetti architettonici**, sempre che tale

soluzione, sebbene si muova lungo un confine incerto, non si presti a comportamenti elusivi. Tuttavia, secondo i giudici amministrativi, se lo scorporo delle attività professionali riguardanti il cemento armato è effettivo e non simulato, e ciascun professionista (Geometra da un lato, Architetto o Ingegnere dall'altro) riceve dal committente un incarico rientrante nel rispettivo ambito professionale assumendosi una responsabilità piena circa il contenuto della propria prestazione, con il solo vincolo di coordinarsi con gli altri professionisti dato il carattere unitario dell'edificazione, si apre la via verso una soluzione ragionevole consentita dall'art. 16 del R.D. 274/1929. In tale prospettiva è, infatti, possibile trovare un punto di equilibrio tra la parte della norma che esclude il cemento armato dalla competenza professionale dei geometri in relazione alle costruzioni civili (lett. l) e quella che estende ai geometri la progettazione e la direzione lavori con riferimento alle costruzioni civili di modesta importanza (lett. m).

aspetto PUBBLICISTICO o amministrativo

Il T.A.R. poc'anzi richiamato, infatti, in materia di competenza dei Geometri, e in particolare in tema di collaborazione tra diversi professionisti, ha sottolineato la necessità di separare le questioni privatistiche da quelle pubblicistiche. Secondo i giudici l'eventuale superamento del confine tra le competenze dei diversi ordini professionali rileva sul piano privatistico come causa

di nullità dell'incarico professionale, ma non su quello pubblicistico come vizio del Permesso di Costruire. **Affinché il titolo edilizio sia legittimo è sufficiente, da una parte, che i calcoli del cemento armato siano effettuati da un Ingegnere o Architetto, e, dall'altra, che il progetto redatto dal Geometra non oltrepassi la tipologia delle modeste costruzioni civili.**

Altro e ben diverso orientamento, oggi maggioritario, afferma invece che la questione vada risolta avuto riguardo all'interesse pubblico sotteso al riparto di competenza professionale in capo al Geometra e quindi, alla possibile sussistenza di pericoli per la pubblica incolumità.

Il T.A.R. Campania (T.A.R. Campania (Salerno), n. 9772, 28/06/2010; anche T.A.R. Abruzzo, n. 1213 del 16/11/2010), **in merito alle competenze del progettista, ha invero dichiarato illegittimo il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione di una sopraelevazione al primo piano di un fabbricato, in quanto la progettazione di tale sopraelevazione era stata affidata ad un Geometra.** Il Tribunale ha rilevato che, prima del rilascio di un titolo edilizio, l'autorità comunale deve sempre accertare se la progettazione sia stata affidata a un professionista competente in relazione alla natura e importanza della costruzione, in quanto le norme che regolano l'esercizio e i limiti di applicazione delle professioni di Geometra, Architetto e

Ingegnere sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all'importanza delle opere, a salvaguardia sia dell'economia pubblica e privata, sia dell'incolumità delle persone.

aspetto PENALE

Per quanto riguarda le **conseguenze di natura penalistica**, la norma che rileva è l'art. 348 C.P., volta a tutelare l'interesse generale a che determinate professioni, in ragione della loro peculiarità e della competenza richiesta per il loro esercizio, siano svolte solo da chi sia provvisto di *standard* professionali accertati da una speciale abilitazione rilasciata dallo Stato.

In tema di abusivo esercizio di una professione, quindi, l'art. 348 Cod. Pen. è una norma in bianco, in quanto presuppone e rimanda all'esistenza di altre norme che determinano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito, ed è quindi abusivo, l'esercizio dell'attività protetta.

Entrando nello specifico, il legislatore, con l'**art.12, 1° co., L. 11.1.2018, n. 3, in vigore dal 15.2.2018**, ha elevato significativamente il livello di tutela al bene protetto, prevedendo che la

pena della reclusione di sei mesi che, fino all'entrata in vigore della novella costituiva il massimo edittale, sia ora il minimo, con possibilità di irrogare una pena detentiva fino a 3 anni. A questa si aggiunge la pena pecuniaria da 10.000 a 50.000 Euro.

La stessa legge ha introdotto, **all'art. 348, un 2° e un 3° comma: il 2° comma** prevede la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, le sanzioni disciplinari e la confisca diretta delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato. Quanto alle sanzioni disciplinari, l'art. 348, 2° co., stabilisce che, laddove il soggetto attivo del reato sia un professionista o comunque un soggetto che esercita un'attività che comporta l'inserimento in un Albo o in un registro, sia trasmessa la sentenza di condanna all'Ordine competente ai fini dell'applicazione della interdizione da uno a tre anni dalla professione regolarmente esercitata.

Infine, **l'art. 348, 3° comma**, sanziona maggiormente il reato commesso dal professionista laddove determini altri a commettere l'esercizio abusivo, ovvero diriga l'attività delle persone che sono concorse nell'esercizio abusivo.

Quanto alla titolarità del già menzionato interesse, la giurisprudenza ha precisato che, trattandosi di un interesse a carattere generale, lo stesso spetta alla Pubblica Amministrazione, e non agli

Ordini professionali o alle Associazioni di categoria interessate. Questi ultimi soggetti possono, tuttavia, costituirsi parte civile nel procedimento penale relativo al reato in commento, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale sofferto a causa della concorrenza sleale subita.

Quindi è stato riconosciuto che soggetti passivi del reato siano sia lo Stato che i privati, i quali, a causa della violazione della presente norma, abbiano subito in via mediata e riflessa, un danno patrimoniale. In sostanza, la circostanza che il bene tutelato sia rappresentato dall'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa, non esclude che possano assumere la veste di danneggiati dal reato quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dal reato, ma non consente di riconoscere in capo ad essi la qualità di persone offese, che spetta solo allo Stato.

L'individuazione del bene protetto della norma incriminatrice consente anche di meglio cogliere i contorni della fattispecie: se, infatti, oggetto della tutela predisposta dell'art. 348 è l'interesse della P.A. a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità richieste dalla legge, ne

deriva che la tutela in esame si estende soltanto agli atti tipici delle suddette professioni, in quanto alle stesse riservati in via esclusiva, e non anche agli atti che pur essendo in qualche modo connessi all'esercizio professionale difettano di tipicità nel senso anzidetto, perché suscettibili di essere posti in essere da qualsiasi interessato. Secondo la giurisprudenza da ultimo citata, l'esame circa l'esistenza delle condizioni per la sussistenza del delitto sopra menzionate, va effettuato in concreto, verificando se, in relazione all'attività effettivamente svolta, il soggetto poteva dirsi legittimato secondo la legislazione statale.

Capo VII - competenze dei Geometri Diplomati / Laureati

La **professione del Geometra**, in questi ultimi anni sta conoscendo una rivoluzione che la sta scuotendo fin nelle fondamenta. Il classico percorso di formazione è stato fortemente modificato e negli ultimi anni alla tradizionale figura del Geometra con diploma di scuola superiore è stato affiancato il Geometra laureato.

All'attualità **non esistono differenze "formali" tra Geometri diplomati e laureati**, tuttavia il ciclo di studi affrontato nel percorso universitario, laddove maggiormente approfondito in talune materie, tutela maggiormente il Geometra in possesso di Laurea breve dalle contestazioni delle categorie concorrenti, alla luce della giurisprudenza che rapporta il limite delle competenze alle conoscenze tecniche acquisite nel percorso scolastico e nella formazione professionale continua.

Grazie a tutti per l'attenzione e un GRAZIE particolare a mia moglie per l'aiuto nella preparazione dei testi.

Geom. Somaglia Bruno Antonio